



**COMUNE *di* COSSIGNANO**  
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

**COPIA DI DETERMINAZIONE  
AREA SERVIZI TECNICI E DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

=====

**DETERMINAZIONE N.38 DEL 10-07-2021.**

=====

**Oggetto: L.R. N. 27/09 ART. 85 COMMA 2 DGR 235/20 DGR  
1069/20. PROGETTO INTEGRATO CENTRO COMMERCIALE  
NATURALE "METRO ZERO". AFFIDAMENTO SERVIZIO PRO=  
FESSIONALE PER STIPULA ATTO COSTITUZIONE ASSOCIA=**

=====

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di luglio, nella  
Residenza Municipale;

=====

ESECUTIVA ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del  
18/08/2000:

lì 14-07-21

=====

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei  
servizi;

## AREA SERVIZI TECNICI E DI GOVERNO DEL TERRITORIO

PREMESSO che con D.D.P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori n.134 del 07.09.2020 con il quale è stato approvato il bando regionale di accesso ed i relativi allegati per la concessione di contributi in conto capitale agli interventi volti alla realizzazione di progetti integrati tra i Comuni e le PM Imprese per lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali;

VERIFICATO che il suddetto bando prevede la realizzazione di progetti integrati pubblico/privati nei centri storici e minori, rivolti sia ai Comuni sia alle Piccole e Medie Imprese (PMI) del commercio al dettaglio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell'artigianato artistico e di qualità esistenti nel territorio comunale e costituite in forma associata;

CONSIDERATO che detti progetti sono volti alla rivitalizzazione, alla valorizzazione e alla riqualificazione del sistema distributivo all'interno dei centri storici ed urbani, contribuendo ad accrescere, in maniera concomitante, l'ammodernamento delle attività commerciali, turistiche e dei servizi;

INDIVIDUATA pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24.10.2020, la perimetrazione e delimitazione dell'area in cui si svilupperà il Centro Commerciale Naturale proposto dal Comune di Cossignano secondo i presupposti del bando regionale di cui al Decreto dirigenziale innanzi precisato n. 134/2020, includendo l'intero centro abitato di Cossignano, il nucleo abitato di "San Michele" e il nucleo abitato "Ponte Tesino e fornendo alla scrivente, quale Responsabile Unico del Procedimento, i necessari indirizzi;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 33 del 26 ottobre 2020 è stato affidato l'incarico al Dott. Sergio Spinelli di responsabile e coordinatore del progetto, il quale ha proceduto a verificare l'interesse e l'adesione delle attività presenti nell'area delimitata al centro commerciale naturale, proponendo l'opportunità di tali finanziamenti che avrebbero loro consentito l'adeguamento, la manutenzione e lo sviluppo delle attività nell'ambito dei locali in cui operano;

VISTA la precedente deliberazione propria n. 18 del 28/10/2020, immediatamente eseguibile, con la quale si procedeva all'approvazione del progetto integrato, così come proposto dal professionista incaricato Dott. Sergio Spinelli in atti al prot. n. 6214 del 24.10.2020;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 30.10.2020 è stato approvato il progetto integrato denominato Centro Commerciale Naturale "Metro Zero" di cui si riepilogano gli importi:

- Progetto integrato dell'intervento, per totali € 166.500,00;
- Interventi del Comune per complessivi € 48.500,00;
- Servizi comuni da attuare da parte del Comune di Cossignano per € 8.000,00;
- Investimenti delle P.M.I. partecipanti per € 110.000,00;

IMPORTO INVESTIMENTO COMUNE DI PETRITOLI INCLUSI SERVIZI COMUNI PER € 8.000,00	€ 56.500,00
IMPORTO INVESTIMENTO PMI	€ 110.000,00
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 166.500,00</b>

RILEVATO che con nota della Regione Marche - Servizio Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori, acquisita al prot. dell'ente al n. 3694 del 26.06.2021, è stata comunicata l'ammissione a finanziamento del progetto integrato "metro zero" proposto dal Comune di Cossignano, con la concessione di del contributo di € 70.000,00 su un costo complessivo del progetto pari a € 166.500,00;

CONSIDERATO che il punto 5. del bando regionale prevede che il contributo regionale concesso è pari al 50% del costo complessivo del progetto integrato ammissibile a finanziamento e comunque non superiore a € 70.000,00, di cui € 15.000,00 come contributo massimo concedibile al Comune è di € 55.000,00 per le PMI;

EVIDENZIATO che nella richiamata nota regionale prot. n. 774622 del 25.06.2021 è altresì precisato che l'ente beneficiario è tenuto, pena la revoca del contributo concesso, a comunicare, con l'apposito modello di cui all'Allegato 5 del bando, l'accettazione degli esiti istruttori e confermare entro il 23.07.2021 l'avvio del progetto, allegando l'atto costitutivo notarile registrato per la costituzione del Raggruppamento temporaneo di Imprese/Associazione Temporanea di scopo (ATI/ATS) o rete;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 07.07.2021 con la quale è stato preso atto dell'ammissione a finanziamento del progetto integrato **Centro Commerciale Naturale "Metro Zero"** proposto dal Comune di Cossignano, con la concessione del contributo di € 70.000,00 su un costo complessivo del progetto pari a € 166.500,00 e contestualmente è stato indicato alla scrivente di adempiere alle successive procedure per l'attuazione degli interventi pubblico/privati, nonché affidare ad un notaio il servizio professionale per la stipula dell'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), conferendo al Sindaco pro tempore del Comune di Cossignano, Dott. Roberto Luciani, mandato irrevocabile gratuito collettivo speciale con rappresentanza;

PRECISATO che nel progetto integrato denominato Centro Commerciale Naturale "Metro Zero" hanno aderito le seguenti imprese alle quali verrà comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto:

1. GIUSEPPE MANNOCCHI nato a Cossignano il 20/11/1957, ed ivi residente in Borgo San Paolo, 37, commerciante Cod. fisc.: MNNGPP57S20D096I ,in qualità di titolare della **ditta MANNOCCHI GIUSEPPE** con sede in Cossignano Borgo San Paolo ,37 - Partita iva 00900250440;
2. GABRIELE ALESSANDRI nato a San Benedetto del Tronto il 07/12/1967, e residente in Grottammare via Cirea , 1, commerciante Cod. fisc.: LSSGRL67T07H769H in qualità di titolare della **ditta ALESSANDRI GABRIELE** con sede in Cossignano Via Borgo n. 24 - Partita iva 02018260444;
3. LUCIANA SILENZI nata a Montegiorgio il 23/01/1973, e residente in Cossignano alla via G. Costantino, 29 commerciante Cod. fisc.: SLNLCN73A63F520X, in qualità di titolare della **ditta "VERZI" di Silenzi Luciana** con sede in Cossignano , Via G. PASSALI , 29 Partita iva: 02179060443;
4. SABINA ANTONELLI nata ad Ascoli Piceno il 29/12/1967, e residente in Cossignano via C.da San Michele, 12, commerciante - Cod. fisc.: NTNSRN67T69A462Z ,in qualità di titolare della **ditta "NONNA MENECHETTA" PASTA FRESCA di Antonelli Sabrina** con sede in Cossignano, in Borgo San Paolo, 51 - Partita iva: 01473940441;
5. GIUSEPPE VANNICOLA nato a Cossignano il 03/05/1959, e residente in Cossignano Via Roma, 6, - Cod. fisc.: VNNGPP59E03D096D, in qualità di titolare della ditta **ALIMENTARI & TABACCHI VANNICOLA GIUSEPPE** con sede in Cossignano , in via Borgo San Paolo , 92 - Partita iva: 01781350440;

6. NUNZIATINA GREGORI nata a Cossignano il 03/11/1967, e residente in Cossignano Via Borgo San Paolo,110 - Cod. fisc.: GRGNZI67S43D096T, in qualità di titolare della **ditta CENTRO ESTETICO NUNZIA** con sede in Cossignano, in Borgo San Paolo ,86 - Partita iva: 01113400442;
7. COSTANZI FEDERICO nato a San Benedetto del Tronto il 13/06/1989, e residente in Cossignano Via Borgo San Paolo,41 - Cod. fisc.: CSTFRC89H13H769A, COSTANZI GIOVANNI nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 25/12/1962,e residente in Cossignano Via Borgo San Paolo,41- cod. fisc.: CSTGNN62T25F764D ,domiciliati nella sede di cui appresso, quali soci della **società “ ALBERGO RISTORANTE ELVIRA COSTANZI FEDERICO”** con sede in Cossignano Via Borgo San Paolo,41 - Partita iva: 2394040444;
8. CENTANNI MASSIMO nato a San Benedetto del Tronto il 31/07/1977, e residente in Cossignano Contrada Corneto 11/A - Cod. fisc.: CNTMSM77L31H769U, CENTANNI EVELINA nata a San Benedetto del Tronto il 06/11/1984, e residente in Cossignano Contrada Corneto 11/A - Cod. fisc.: CNTVLN84S46H769T , domiciliati nella sede di cui appresso, quali soci della **società “ CAFFE' SAN PAOLO DI CENTANNI MASSIMO E EVELINA S.N.C.”** con sede in Cossignano Contrada Corneto 11/A capitale sociale Euro 5.000,00 ,iscritta presso il registro imprese di Ascoli Piceno -Cod. Fisc./ Partita iva: 01938520440-R.E.A. n. AP - 185750;
9. MALAVOLTA EMIDIO nato a Monteprandone il 05/02/1963, e residente in Cossignano Via Gallo 22 - Cod. fisc.: MLVMDE63B05F591Q,socio Accomandatario; MALAVOLTA GIAMPAOLO nato a San Benedetto del Tronto il 04/03/1995 e residente a Cossignano Via San Michele,14 - Cod. Fisc.: MLVGPL95C04H769U,socio accomandante; MARCHEI FILOMENA nata ad Offida il 25/11/1937 residente in C.da Tesino,179 – Cod. Fisc: MRCFMN37S65G005L,socia accomandante , domiciliati nella sede di cui appresso, quali soci della società “ **DOLCIARIA TESINO DI MALAVOLTA EMIDIO & C. S.A.S.”** con sede in Cossignano Via Gallo,23 capitale sociale Euro 10.329,14 ,iscritta presso il registro imprese di Ascoli Piceno -Cod. Fisc./ Partita iva: 00825930449 -R.E.A. n. AP - 104952;
10. GUIDOTTI ALBA nata a Castignano il 23/08/1956, e residente in Cossignano C.da Gallo 30 Cod. fisc.: GDTLBA56M63C321A; GUIDOTTI ROSSELLA, nata a Montalto delle Marche il 06/02/1962 e residente in Cossignano C.da Gallo Cod. Fisc.: GDTRSL62B46F415G domiciliata nella sede di cui appresso “**RISTORANTE IL PONTE DI GUIDOTTI ALBA E ROSELLA S.N.C.”**con sede in Cossignano Contrada Gallo 30 capitale sociale Euro 15.493,71 ,iscritta presso il registro imprese di Ascoli Piceno -Cod. Fisc./ Partita iva: 01109560449 -R.E.A. n. AP - 113291;
11. PEZZA SIMONE nato ad Ascoli Piceno il 03/06/1984, e residente in Spinetoli Via A. Gramsci ,14 Frazione Pagliare - Cod. fisc.: PZZSMN84H03A462L, Amministratore unico; MARCHEI ANNA nata ad Ascoli Piceno il 04/04/1953 residente a Spinetoli Via A. Gramsci ,14 Frazione Pagliare- Cod. fisc.: MRCNNA53D44A462Z domiciliati nella sede di cui appresso “**WORLD MARMÌ SRL.”**, con sede in Cossignano Contrada Tesino 26 capitale sociale Euro 10.000,00, iscritta presso il registro imprese di Ascoli Piceno -Cod. Fisc./ Partita iva: 02165860442 -R.E.A. n. AP - 19797;

CONSTATATO che la Regione Marche - Servizio Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori -ha previsto che la stipula dell'atto formale di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo debba rogarsi da un notaio per il quale sarà necessario procedere all'affidamento del servizio professionale ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

**SPECIFICATO** che, in relazione alla prescrizione regionale è stata richiesta una offerta economica allo studio notarile Cesare Bovara, con studio in Castel di Lama (AP) alla Via Scirola n. 15 per rogare e costituire formalmente l'Associazione Temporanea di

Scopo, come riportato nell'allegato "A" alla deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 07.07.2021;

**PRESO ATTO del preventivo presentato** dallo studio notarile Cesare Bovara, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 02/07/2021 prot. 3865, con il quale è stato proposto un onorario di € 535,20 oltre IVA al 22% per un totale di € 652,94;

EVIDENZIATO che lo studio notarile ha determinato le relative imposte di registro, di bollo e la tassa ipotecaria per la registrazione del rogito dell'importo di € 254,10.

CALCOLATO pertanto che la spesa complessiva (Imposte comprese) per la stipula dell'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo è di € 907,40;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre .....omissis..... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'Art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce le modalità per l'affidamento dei servizi sotto soglia;

DATO ATTO che, secondo i principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e le disposizioni sull'ordinamento degli Enti Locali, l'affidamento di servizi e forniture:

- deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel citato d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RILEVATO che, per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in particolare il comma 2 che stabilisce: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 Euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 comma 2 - *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);*

- art. 32 comma 14 - *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

VISTE le linee guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria, aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale anticorruzione n. 206 del 1° marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

VISTO che l'art.1 comma 130 della legge n.145/2018 prevede l'innalzamento, da 1000 euro a 5000 euro, della soglia dei c.d. micro-acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art.40 comma 2 del d.lgs.n.50/2016;

VERIFICATO che la fornitura/prestazione di beni/servizi oggetto della presente acquisizione non è stata artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni mediante affidamento diretto;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Servizio professionale per stipula atto di Associazione Temporanea di Scopo per attuazione progetto pubblico/integrato “metro zero”
FORMA DEL CONTRATTO	Lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D. lgs. 50/2016, art. 36 comma 9-bis criterio del minor prezzo

ACQUISITO il CIG che identifica il presente servizio è il n. **ZA3326D643**;

VISTO il Piano Triennale Anticorruzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 03/02/2020 e ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in forza delle disposizioni normative fin qui richiamate;

DATO ATTO che:

- 1) non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità con i destinatari dell’atto;
- 2) che non vi siano controinteressati o che si è tenuto conto di essi;
- 3) che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione e che risponde all’interesse collettivo;
- 4) che è conforme agli elementi tecnici specifici;

DATO ATTO che i contratti relativi ai predetti bene/servizio non sono soggetti agli obblighi di programmazione introdotti dall’art. 1, comma 505 della predetta legge n. 208/2015, trattandosi d’intervento unitario di importo inferiore ad euro 1.000.000,00;

VISTO che:

- è stato accertato preventivamente, con il servizio finanziario dell’Ente, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a), numero 2, del Decreto Legge n.78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 3 agosto 2009, n.102;
- ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, viene acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

SPECIFICATO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 (Amministrazione trasparente);

RITENUTO di formalizzare in un unico atto, in omaggio ai principi di semplificazione, la determinazione a contrattare, l'affidamento diretto della fornitura e il relativo impegno di spesa;

VISTI:

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 216 in tema di disposizioni transitorie e di coordinamento;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate;
- la legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";

### **DETERMINA**

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;

- di dare atto che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio professionale per la stipula dell'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo per l'attuazione del progetto pubblico/privato riguardante il centro commerciale naturale promosso dal Comune di Cossignano e denominato "*metro zero*";

- di affidare il servizio professionale suddetto allo studio notarile Cesare Bovara, con studio in Castel di Lama (AP) alla Via Scirola n. 15, P.IVA 02224660445 per la stipula dell'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Scopo per l'attuazione del progetto pubblico/privato riguardante il centro commerciale naturale promosso dal Comune di Cossignano e denominato "*metro zero*", mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. L.vo 50/2016, per un onorario di € 535,20 oltre IVA al 22% di € 117,74 oltre alle seguenti spese aggiuntive:

- imposta di registro € 200,00
- imposta di bollo € 45,00
- tassa ipotecaria € 9,10

per un totale complessivo di € 907,07;

- di impegnare la somma di Euro 907,07 al cap. 82/3 per € 685,88 e al cap. 138/3 per l'importo di € 204,96;

- di dare atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: rilegatura registri di stato civile anno 2019;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: affidamento del servizio mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- di dare atto che, per l'adozione del presente provvedimento, sono stati rispettati i principi ed i criteri previsti dal Codice Anticorruzione;

- di dare atto che l'Ufficio ragioneria potrà procedere alla liquidazione della regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, previo controllo sulla regolarità del servizio da parte del responsabile del procedimento;

- di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

- di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione del sito istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
TECNICA E DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
Geom. Marilena D'Angelo

VISTO di regolarità contabile: favorevole.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa  
Dott. Enrico Equizi

=====  
Copia della presente determinazione, esecutiva a norma di legge, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 14-07-21 e vi rimarrà fino al 29-07-21

Cossignano, lì 14-07-21  
ALBO N. 267

IL MESSO COMUNALE  
Cap. Tiziana Pieramici

=====  
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'ufficio proponente.

=====  
La presente determinazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cossignano, lì 14-07-21

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
D'Angelo Geom. Marilena